

N. R.FALL. 2022/3

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio e composto dai  
sigg.:

dott. Monica Attanasio	presidente
dott. Silvia Rizzuto	giudice
dott. Pier Paolo Lanni	giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore nel procedimento per  
l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita dalla

\_\_\_\_\_ S.r.l., dalla \_\_\_\_\_ S.r.l. e dalla  
\_\_\_\_\_ S.r.l., nonché delle soci \_\_\_\_\_ S.r.l. e dalla  
\_\_\_\_\_ r.l.

**OSSERVA**

Con ricorso depositato il 26.7.22. il Fallimento \_\_\_\_\_ S.r.l., deducendo  
l'esistenza di una società di fatto tra la società fallita, la  
S.r.l. e la \_\_\_\_\_ S.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art. 256 CCI, l'apertura della  
liquidazione giudiziale in estensione della società di fatto e delle due società che ne  
costituiscono le socie residue.

Con comparsa depositata il 7.9.22 si è costituita la \_\_\_\_\_ S.r.l. e ha  
contestato la fondatezza del ricorso sotto ogni profilo, eccependo in via preliminare il  
decorso del termine annuale previsto dall'art. 33 CCI.

La provenienza del ricorso da un fallimento dichiarato prima dell'entrata in  
vigore del CCI pone la questione pregiudiziale e preliminare dell'individuazione



della disciplina applicabile alla “estensione” richiesta, se quella contenuta nella legge fallimentare (art. 147) oppure quella contenuta nel CCI (art. 256).

La questione deve essere risolta nel senso dell’applicazione della legge fallimentare, sulla base di un’interpretazione letterale, logico-sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 390 e 256 CCI. Ed infatti: -) l’ultrattività della legge fallimentare prevista dall’art. 390, comma 2, CCI è riferibile a tutte le disposizioni riguardanti il fallimento in generale e quindi anche alle disposizioni riguardanti gli effetti della dichiarazione di fallimento, tra cui quelli previsti dall’art. 147 per le società con soci a responsabilità illimitata; -) l’art. 256 CCI, dal punto di vista letterale, prevede che il presupposto della sua applicazione sia l’apertura della liquidazione giudiziale di una società regolata nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile o di un suo socio, mentre non considera l’ipotesi dell’estensione conseguente ad una precedente dichiarazione di fallimento; -) l’applicazione della normativa contenuta nel CCI all’ipotesi considerata determinerebbe l’irragionevole conseguenza di rendere difficoltosa la gestione unitaria (richiesta dall’art. 148 LF o dall’art. 257 CCI) delle procedure aperte prima e dopo il 15.7.22, a fronte della diversa di disciplina che caratterizza le stesse; -) l’applicazione della disciplina contenuta nel CCI (ed in particolare dell’art. 33) all’ipotesi considerata determinerebbe la conseguenza di dubbia costituzionalità di applicare anche alle iniziative poste in essere da fallimenti dichiarati prima del 15.7.22, e quindi retroattivamente, il termine annuale introdotto dalla citata disposizione per l’apertura delle liquidazioni giudiziali riguardanti società di fatto.

L’affermazione dell’ultrattività della legge fallimentare e la considerazione che il ricorso proposto richiede l’apertura di una procedura concorsuale per estensione compatibile con l’art. 147 LF, inducono a ricondurre il caso di specie ad una fattispecie di erronea scelta del rito, con la conseguenza che, in base al principio generale di conservazione degli effetti processuali della domanda, deve essere disposta la conversione del rito e la prosecuzione del procedimento.



P.Q.M.

1) dispone l'archiviazione del procedimento unitario e la prosecuzione del procedimento con le forme previste dalla legge fallimentare, previa iscrizione del procedimento, a cura della Cancelleria, nel ruolo dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento;

2) fissa per la prosecuzione del procedimento dinanzi lo stesso giudice relatore l'udienza del \_\_\_\_\_

3) assegna all'istante termine fino al 15.2.23 per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento alla parte non costituitasi.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.22

Il Presidente

Monica Attanasio

Il Giudice estensore

Pier Paolo Lanni

